



PROVINCIA DI CHIETI

Copia di Deliberazione della Giunta Provinciale

N. 59 del 14/02/2008

D'ordine del verbale

L'anno 2008 il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 13:30 e nella solita sala provinciale delle adunanze la Giunta Provinciale si è riunita legalmente, previa regolare convocazione, nelle persone dei signori:

OGGETTO: REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI - DISCIPLINA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE, DI STUDIO E DI RICERCA, OVVERO DI CONSULENZA.

Presenti

COLETTI TOMMASO
AIMOLA UMBERTO
CARIDEO VINCENZO
DI FONZO GIOVANNI
DI SILVIO PANFILO
PETTA NICOLA
SISTO MARIA ROSARIA
TAMBURRINO ANTONIO

Assenti

BUCCI ETTORE
NELLI LUCIANO
PICCOLOTTI FRANCESCO

Assiste il Segretario Generale Dott. COPPOLA ANNAMARIA.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, assume la presidenza il Sig. Presidente Sen. Tommaso Coletti che apre la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Relatore il Presidente Sen.Tommaso COLETTI

PREMESSO:

CHE, ai sensi dell'art.3 - comma 56- della legge n.244/07 gli Enti locali disciplinano con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione;

CHE con lo stesso regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e le consulenze;

CHE, inoltre, l'affidamento di incarichi o consulenze può essere effettuato solo nell'ambito delle predette previsioni regolamentari nonché di uno specifico programma approvato annualmente dal Consiglio Prov.le;

RITENUTO, pertanto, di dover disciplinare la materia di che trattasi, nel rispetto delle richiamate previsioni normative;

DATO ATTO che, in attuazione dell'art. 7-comma 6/bis del D.lvo n.165/2001, le procedure comparative propedeutiche all'affidamento degli incarichi di che trattasi sono state disciplinate con regolamento approvato con deliberazione di Giunta n.198 del 3.5.2007;

CHE, inoltre, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1- comma 593- della legge n.296/06 e all'art. 53- comma 14- del D.L.vo n.165/2001, la Disciplina per la pubblicazione degli elenchi degli incarichi conferiti è stata approvata con deliberazione di Giunta n.284 del 5.7.2007;

RAVVISATI nel caso di specie estremi di necessità ed urgenza tali da dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Personale sotto l'aspetto tecnico-amministrativo dell'atto, ai sensi dell'art.49, 1° comma della Legge 267/2000, come da foglio allegato;

A voti unanimi:

DELIBERA

1. di integrare il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi attraverso la Disciplina delle procedure per l'affidamento degli incarichi esterni, secondo l'allegato "A" al presente provvedimento;
2. di dare atto che la predetta disciplina sostituisce quella di cui alle richiamate deliberazioni n.198 del 3.5.2007 ed integra quella di cui al provvedimento n.284 del 5.7.2007;
3. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 57, della legge 244/07, la predetta disciplina regolamentare alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti;
4. di trasmettere, altresì, la predetta disciplina al Collegio dei Revisori dei Conti di questa Provincia;
5. di dichiarare, con separata e unanime votazione, il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI, CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO**

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa, in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, per i componenti del Nucleo di Valutazione e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2

Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO
DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI, CON CONTRATTI DI
LAVORO AUTONOMO**

Art. 1

Oggetto, finalità, ambito applicativo

1. Il presente regolamento definisce e disciplina i criteri, i requisiti e le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale ad esperti esterni di particolare e comprovata specializzazione universitaria, in correlazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 6, del D.Lgs n. 165/2001, e s.m.i., e dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs n. 267/2000 (d'ora in avanti "incarichi").
2. Il presente regolamento non si applica agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa, in giudizio dell'amministrazione né agli incarichi professionali di progettazione e di direzione lavori, per i componenti del Nucleo di Valutazione e per i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 2

Contratti di lavoro autonomo di natura occasionale

1. I contratti di lavoro autonomo di natura occasionale, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento con l'attività del committente; i relativi incarichi sono conferiti ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile e generano obbligazioni che si esauriscono con il compimento di una attività circoscritta e tendenzialmente destinata a non ripetersi, ancorché prolungata nel tempo, e sono finalizzate a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'ente.
2. Gli incarichi di lavoro autonomo occasionale si articolano secondo le seguenti tipologie:
 - a) incarichi di studio, afferenti a specifiche indagini, esami ed analisi su un oggetto o un particolare problema d'interesse dell'ente, con la finalità di produrre un risultato che diverrà proprietà dell'ente e sarà da questo utilizzato; il requisito essenziale è la predisposizione di una relazione scritta finale, nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;
 - b) incarichi di ricerca, riguardanti lo svolgimento di attività di speculazione e di approfondimento relative a determinate materie e la prospettazione dei relativi risultati e soluzioni, i quali presuppongono la preventiva definizione di specifici programmi da parte dell'ente;

- c) consulenze, consistenti nell'acquisizione, tramite prestazioni professionali, acquisizione di pareri, valutazioni espressioni di giudizio su una o più specifiche questioni proposte dall'ente.

Art. 3

Contratti di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa

1. I contratti di lavoro autonomo, di natura coordinata e continuativa, si identificano in prestazioni d'opera intellettuale, rese nell'ambito di rapporti di collaborazione di carattere sistematico e non occasionale, che si estrinsecano in prestazioni d'opera intellettuale rese con continuità e sotto il coordinamento del committente, ma senza vincolo di subordinazione, conferite ai sensi e per gli effetti degli artt. 2222 e seguenti e degli artt. 2229 e seguenti del codice civile.

Art. 4

Contratti d'opera

1. Il contratto d'opera disciplina la decorrenza, il termine per il conseguimento della prestazione, l'oggetto della prestazione, i rapporti tra Committente e Contraente ed il compenso pattuito.
2. Il contratto d'opera è espletato senza vincolo di subordinazione o sottoposizione al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del Committente. Tali contratti non comportano obbligo di osservanza di un orario di lavoro, né l'inserimento nella struttura organizzativa del Committente e possono essere svolti, nei limiti concordati, anche nella sede del Committente.

Art.5

Programma annuale per l'affidamento degli incarichi e determinazione dei tetti di spesa

1. Il Consiglio Provinciale è competente ad approvare il programma annuale degli incarichi di lavoro autonomo e occasionale di consulenza e di studio e/o ricerca, secondo il presente regolamento, sulla base di una proposta formulata dalla Giunta tenuto conto delle indicazioni fornite dai dirigenti sulle esigenze prevedibili.
2. Il programma può essere integrato o modificato nel corso dell'anno, con le stesse modalità indicate nel comma 1, in presenza di ulteriori e diverse esigenze emerse successivamente alla sua approvazione.
3. La spesa annua massima, che può essere destinata al finanziamento degli incarichi non può essere superiore a quella prevista a tale titolo nell'anno precedente; il relativo importo viene espressamente determinato annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 6

Ricorso ai collaboratori esterni

1. La competenza all'affidamento degli incarichi è dei dirigenti dei Settori che intendono avvalersene (di seguito: dirigenti competenti), i quali possono ricorrervi nell'ambito dei limiti di spesa quantificati nel bilancio di previsione ed inoltre nel rispetto degli obiettivi definiti dal Piano Esecutivo di Gestione e in coerenza con gli indirizzi generali di gestione formulati dagli organi di governo.

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo in via straordinaria, per motivi eccezionali e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque riconducibili ai contenuti professionali del personale in servizio presso l'ente.

Art. 7

Presupposti per il conferimento di incarichi professionali

3. 1. Gli incarichi possono essere conferiti ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria specializzazione universitaria, nonché di una documentata esperienza nella materia oggetto dei medesimi incarichi, in presenza dei seguenti presupposti la cui verifica deve analiticamente risultare dall'atto di conferimento:
- a) l'oggetto della prestazione d'opera intellettuale deve corrispondere alle competenze istituzionali attribuite dall'ordinamento all'ente;
 - b) l'oggetto di cui alla lett. a) deve essere preventivamente illustrato mediante programmi di attività, o progetti specifici e determinati, da cui si rileva che per la loro realizzazione è richiesto l'apporto di specifiche conoscenze o di contributi di qualificata professionalità di livello universitario;
 - c) l'ente deve avere preliminarmente accertato l'inesistenza, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico ovvero l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
 - d) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; a tal fine si considerano prestazioni di alta qualificazione quelle connesse a professioni intellettuali per le quali sono richieste la laurea ed eventualmente *anche* particolari abilitazioni, autorizzazioni o qualificazioni, anche comportanti l'iscrizione in albi e/o elenchi;
 - e) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
 - f) l'importo del compenso, adeguatamente motivato, deve essere strettamente correlato alla effettiva utilità che può derivare all'ente dalla esecuzione della prestazione oggetto dell'incarico;

- g) gli incarichi devono essere conferiti nel rispetto della procedura comparativa di cui all'art. 9, salvo quanto previsto dal successivo art. 11.

2. Gli incarichi di consulenza, studio e/o ricerca di natura occasionale devono rispettare inoltre le determinazioni disposte dal Consiglio Provinciale ai sensi dell'art.5.

Art. 8

Accertamento delle condizioni per la utilizzazione delle risorse interne

1. Allo scopo di accertare l'inesistenza, sotto il profilo qualitativo o quantitativo, all'interno della propria organizzazione, delle strutture e delle figure professionali idonee allo svolgimento dell'incarico o, comunque, l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane già disponibili ed in servizio all'interno dell'ente, viene seguita la seguente procedura:

- a) il dirigente del settore competente che dovrà conferire l'incarico redige una relazione contenente la specificazione delle iniziative e delle attività nelle quali si articola il progetto o il programma di lavoro, per la cui realizzazione si rende necessaria l'apporto del collaboratore esterno, e lo schema del disciplinare d'incarico, precisando altresì le caratteristiche professionali e curricolari richieste nonché la durata prevista per lo svolgimento dell'incarico;
- b) il predetto dirigente invia ai dirigenti degli altri Settori apposita richiesta di accertamento;

2. Gli incarichi possono essere conferiti solo all'esito negativo della verifica condotta dal dirigente del Settore di cui alla precedente lettera a).

3. Al fine di agevolare le procedure di accertamento disciplinate nei commi 1 e 2, l'ente può organizzare una banca dati delle professionalità e delle specializzazioni possedute dai propri dipendenti, ai fini di un possibile utilizzo per finalità istituzionali, in luogo dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo.

Art. 9

Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Gli incarichi sono conferiti tramite procedure di selezione con comparazione dei *curricula* professionali degli esperti esterni e, ove ritenuto opportuno, successivo colloquio dei partecipanti alla selezione.

2. Il dirigente competente predisporre un apposito avviso di selezione, da pubblicare all'Albo pretorio e sul sito internet dell'ente per almeno quindici giorni consecutivi, nel quale siano evidenziati:

- a) i contenuti altamente qualificanti della collaborazione richiesta come risultano dal programma di attività, e dai progetti specifici e determinati dall'ente e consultabili in allegato all'avviso;
- b) i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti per la partecipazione alla selezione e alla prescritta procedura comparativa;
- c) il termine, non inferiore a quindici giorni, entro cui devono essere presentate le domande di partecipazione, corredate dei relativi *curricula* e delle eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie in relazione all'oggetto dell'incarico di collaborazione;
- d) i criteri di valutazione dei titoli, dei requisiti professionali e delle esperienze indicati nelle domande di partecipazione alla selezione ed i punteggi disponibili per ogni titolo, le modalità della comparazione dei candidati (*solo titoli o titoli e colloquio*);
- e) il giorno dell'eventuale colloquio;
- f) le materie e le modalità dell'eventuale colloquio;
- g) le modalità di realizzazione dell'incarico;
- h) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico (occasionale o coordinato e continuativo);
- i) il compenso complessivo lordo previsto per il collaboratore o per il prestatore occasionale; l'entità del compenso deve essere strettamente correlato al valore del risultato che l'ente ritiene di poter conseguire con il rapporto di lavoro autonomo.

3. Per incarichi di importo inferiore a euro 5.000, l'incarico professionale può essere conferito all'esito di una apposita indagine di mercato, espletata attraverso una lettera d'invito contenente gli elementi di cui al comma 2, da inviare ad almeno tre soggetti dotati dei requisiti necessari. Detti soggetti possono essere individuati tra quelli iscritti alle liste di accreditamento formate ai sensi del successivo art. 12.

Art. 10

Modalità e criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il dirigente competente procede alla selezione dei candidati che partecipano alla selezione, valutando in termini comparativi i titoli, i requisiti professionali e le esperienze illustrate dai singoli candidati secondo le indicazioni dell'avviso, avuto riguardo alla congruenza dei medesimi titoli con le esigenze e le finalità istituzionali che si intendono perseguire con l'incarico, secondo le indicazioni contenute nel programma o nel progetto.

2. Per la valutazione dei *curricula*, il dirigente può avvalersi di una commissione tecnica interna, anche intersettoriale, composta a titolo gratuito da dirigenti e funzionari, nominata con suo atto e dallo stesso presieduta.

3. Nel caso di selezione per titoli e colloquio, sono valutati preventivamente i titoli ed al colloquio sono ammessi, nel numero massimo di dieci volte il numero di incarichi da conferire per la specifica professionalità, solo i candidati che hanno conseguito i punteggi più elevati; il punteggio per il colloquio non può essere superiore ad un terzo del punteggio massimo previsto per i titoli.

4. All'esito della valutazione dei curricula e dei colloqui, ove richiesti, è stilata una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun partecipante alla selezione, approvata con atto motivato del dirigente competente e il cui periodo di validità è specificato nell'avviso di selezione.

5. Il candidato risultato vincitore è invitato alla sottoscrizione del contratto individuale di lavoro autonomo di natura occasionale o coordinata e continuativa.

6. Nelle procedure comparative realizzate con invito, secondo quanto previsto dal precedente art. 9, comma 3, la selezione è effettuata sulla base dei medesimi criteri indicati nel precedente comma 1.

Art. 11

Conferimento di incarichi professionali senza esperimento di procedura comparativa

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 9, il dirigente competente può conferire gli incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando non abbiano avuto esito le procedure comparative di cui al precedente art. 10, a patto che non vengano modificate le condizioni previste dall'avviso di selezione o dalla lettera di invito;
- b) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, per cui risulta notorio che uno solo può fornirle o eseguirle con il grado di perfezione richiesto.

Art. 12

Liste di accreditamento di esperti

1. L'ente può istituire una o più liste di accreditamento di esperti esterni con requisiti professionali e di esperienza minimi da essa stabiliti, eventualmente suddivise per tipologie di settori di attività. Le liste sono aggiornate almeno annualmente.

2. Il dirigente competente, ricorre alle liste di accreditamento, nei casi indicati nell'art. 11, per invitare alle procedure comparative di selezione un numero di soggetti almeno sufficiente ad assicurare un efficace quadro di confronto e comunque non inferiore a tre.
3. Per la predisposizione delle liste, l'ente pubblicizza, con periodicità annuale, un apposito avviso pubblico con la indicazione dei requisiti professionali che devono essere posseduti dai soggetti interessati.
4. La iscrizione nelle liste avviene automaticamente e in ordine alfabetico dei candidati.
5. Laddove già esistente per la specifica professionalità richiesta, può esser utilizzata, ai fini del conferimento del relativo incarico, anche la graduatoria stilata ai sensi del precedente art. 10, comma 4.

Art. 13 **Disciplinare di incarico**

1. Il dirigente formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.
2. Il disciplinare di incarico, stipulato in forma scritta, contiene i seguenti elementi:
 - a) le generalità del contraente;
 - b) la precisazione della natura della collaborazione di lavoro autonomo, occasionale o coordinata e continuativa;
 - c) il termine di esecuzione della prestazione e/o di durata dell'incarico;
 - d) il luogo in cui viene svolta la collaborazione;
 - e) l'oggetto della prestazione professionale, secondo le indicazioni del programma o progetto che viene allegato al contratto;
 - f) le modalità specifiche di esecuzione e di adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche;
 - g) l'ammontare del compenso per la collaborazione e gli eventuali rimborsi spese nonché le modalità per la relativa liquidazione;
 - h) le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - i) la specifica accettazione delle disposizioni del presente regolamento; la determinazione delle penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
 - j) la definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
 - k) il foro competente in caso di controversie.
3. Il compenso della collaborazione è calcolato in correlazione alla tipologia, alla qualità e alla quantità della prestazione richiesta, in modo da perseguire il massimo risparmio e la

maggior utilità per l'ente. Il pagamento è comunque condizionato alla effettiva realizzazione dell'oggetto dell'incarico. La corresponsione avviene di norma al termine dello svolgimento dell'incarico, salvo diversa pattuizione del disciplinare in relazione alle eventuali fasi di sviluppo del progetto o dell'attività oggetto dell'incarico. In ogni caso, il collaboratore è tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti.

Art. 14

Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo.
2. Il dirigente competente accerta, altresì, il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati ottenuti.
3. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può risolvere il contratto per inadempimento.
4. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

Art. 15

Regime particolare per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa

1. Gli incarichi possono essere conferiti con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., nel rispetto della disciplina del presente regolamento, quando le prestazioni d'opera intellettuale e i risultati richiesti al collaboratore devono essere resi con continuità e sotto il coordinamento del dirigente competente.
2. Le prestazioni sono svolte senza vincolo di subordinazione e sono assoggettate a un vincolo di coordinamento funzionale agli obiettivi/attività oggetto delle prestazioni stesse, secondo quanto stabilito dal disciplinare di incarico e dal dirigente competente.

3. Al collaboratore non possono essere affidati poteri gestionali autonomi né compiti di rappresentanza dell'ente.

4. Il collaboratore non è tenuto al rispetto di un orario predeterminato; la sua attività può essere esercitata presso le sedi dell'Amministrazione, secondo le direttive impartite dal dirigente competente, il quale mette eventualmente a disposizione i locali, le attrezzature e gli impianti tecnici strettamente funzionali all'espletamento dell'incarico.

5. Gli eventuali obblighi di iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla legge n. 335/1995, e s.m.i., sono a carico del collaboratore, che è tenuto a darne idonea comunicazione all'Amministrazione. Gli eventuali obblighi di iscrizione all'INAIL sono a carico dell'Amministrazione, che è tenuta a darne idonea comunicazione al collaboratore. Il collaboratore è altresì tenuto a dare idonea certificazione delle deduzioni eventualmente spettanti nonché degli altri dati ritenuti necessari.

6. I diritti e i doveri del committente e del collaboratore, le modalità di svolgimento delle prestazioni, i casi di sospensione e di estinzione del rapporto di collaborazione sono disciplinati dalla Determinazione Dirigenziale e dal Disciplinare d'incarico.

Art. 16

Pubblicizzazione degli incarichi

1. L'amministrazione rende noti tutti gli incarichi conferiti mediante formazione e pubblicizzazione, sul proprio sito istituzionale degli elenchi dei consulenti e degli esperti di cui si è avvalsa e gli estremi del provvedimento di incarico, secondo le modalità previste nella Disciplina approvata con deliberazione di Giunta n.284 del 5.7.2007.

2. Gli elenchi, messi a disposizione per via telematica, contengono per ogni incarico i riferimenti identificativi del consulente o del collaboratore cui lo stesso è stato conferito, l'oggetto, la durata e il compenso.

3. I contratti relativi ai rapporti disciplinati dal presente regolamento acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del collaboratore, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'Ente o da quella successiva stabilita nel disciplinare di incarico.

Art. 17

Registro degli incarichi

1. Anche ai fini di cui al precedente art. 16, è istituito il Registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti dall'amministrazione, a qualsiasi titolo effettuati e con qualsiasi modalità.

2. Nel Registro sono riportati tutti gli elementi di cui al comma 2 del precedente art. 16 e può essere suddiviso in tipologie.

3. Il Registro è gestito dal Servizio Risorse Umane, il quale:

- a) cura la formazione, la tenuta e l'aggiornamento del Registro;
- b) fornisce le informazioni necessarie agli uffici competenti per la predisposizione delle Determinazioni e i Disciplinari d'incarico;
- c) garantisce le forme di pubblicità.

Art. 18

Norma transitoria

1. Restano disciplinate dalle disposizioni contenute nella normativa approvata con deliberazione di Giunta n.198 del 3.5.2007 le procedure comparative in atto avviate in base alla stessa normativa, fermo restando il fatto che i candidati devono essere in possesso di un requisito di particolare e comprovata specializzazione universitaria, giusto art.7 – comma 6 – del D.l.vo n.165/2001 come integrato dalla L.244/07 e fermi restando i limiti e i presupposti fissati dal presente Regolamento ai fini del conferimento degli incarichi.

Art. 19

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento sostituisce il precedente che disciplina il conferimento delle collaborazioni coordinate e continuative e integra il Regolamento concernente la pubblicazione per via telematica degli elenchi di collaboratori esterni e consulenti, di cui alla deliberazione di Giunta n.284 del 5.7.2007.

2. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della esecutività della deliberazione di approvazione.

Letto e sottoscritto, come all'originale

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia di Chieti ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi dalal

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

.....

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE M-A

(Art.134 c.3 T.U.Lgs.267/2000)

Divenuta esecutiva dopo il 10°giorno dal termine della pubblicazione fatta il _____

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A

(Art.134 c.4 T.U. Lgs.267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Chieti, li _____

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A